CONSORZIO UNIVERSITARIO HUMANITAS

AICA
ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA E IL CALCOLO AUTOMATICO

CONVENZIONE-QUADRO

TRA

L'Associazione **AICA - Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo Automatico** (di seguito indicata per brevità l'"**Associazione**") con sede legale in Milano al Piazzale Rodolfo Morandi, C.F. e P. IVA 03720700156, in persona del Rappresentante Legale Dott. Renato Salvatore Marafioti, domiciliato per la carica presso la sede sopraindicata **(PEC: aicanet@pec.cumail.it)**

E

Il **Consorzio Universitario Humanitas** (di seguito indicato per brevità il "**Consorzio**") con sede legale in Roma alla Via della Conciliazione n. 22, CF. 97693770584 e P.IVA 12310971002, in persona del Rappresentante Legale Dott. Antonio Attianese, domiciliato per la carica presso la sede sopraindicata **(PEC: consorziohumanitas@pec.it)**

Premesso che:

1. **AICA** è un'associazione senza scopo di lucro che ha come finalità lo sviluppo delle conoscenze informatiche in tutti i suoi aspetti scientifici, applicativi, economici e sociali. Collabora con Università, centri di ricerca, professionisti e operatori privati del settore sui temi del digitale e con le istituzioni pubbliche per l'innovazione dei programmi didattici e per la qualificazione delle competenze informatiche nel settore pubblico. E', inoltre, ente accreditato per le certificazioni europee delle conoscenze informatiche degli utilizzatori e dei professionisti.
2. il **Consorzio**, da oltre un decennio, svolge attività di ricerca scientifica e alta formazione post-laurea negli ambiti disciplinari delle scienze investigative e criminologiche, medicina, psicologia, psicoterapia, psichiatria, neuropsicologia, scienze riabilitative, neuropsichiatria infantile e in altri ambiti disciplinari a forte impatto professionalizzante. In questi ambiti ha realizzato numerosi Master Universitari, Corsi di alta formazione e attivato Scuole di Specializzazione in Psicoterapia, diventando un centro di eccellenza di riferimento nazionale, con diverse centinaia di studenti e sviluppando una rete di relazioni e contatti con professionisti ed Enti del settore specifico che hanno permesso al Consorzio stesso di realizzare una formazione focalizzata sulle competenze, con alti standard qualitativi.
3. il **Consorzio** ha creato e gestisce un Centro Clinico, autorizzato dalla Regione Lazio, per la valutazione e il trattamento dei disturbi del neurosviluppo ed è Provider accreditato all'Agenas del Ministero della salute per la formazione dei professionisti medici e delle professioni sanitarie e sulla piattaforma SOFIA del Ministero dell'Istruzione per la formazione di docenti e dirigenti scolastici di ogni ordine e grado.

Considerato che:

1. è interesse dell'**Associazione** avviare accordi e collaborazioni con nuovi soggetti pubblici e privati per promuovere l'erogazione di certificazioni e servizi basati sullo Standard **EUCIP/eCF-Plus** per il miglioramento delle competenze specialistiche, professionali e manageriali, di coloro che operano come dipendenti o consulenti di imprese ed enti della PA, in particolare di Scuole e Università, Forze dell'Ordine e Corpi investigativi, Giustizia e Sanità pubblica e privata, etc.

2. il **Consorzio** ha come finalità istituzionale quello di favorire l'aggregazione tra Università, enti di ricerca e operatori del mondo del lavoro per implementare nuovi progetti di ricerca e percorsi di alta formazione e divulgare le conoscenze negli ambiti disciplinari di riferimento.
3. Conseguentemente, il **Consorzio** è interessato a stipulare un accordo di collaborazione tecnico-scientifica con l'Associazione per ampliare e potenziare ancora di più la rete di enti con cui collabora.
4. Nello stesso tempo, il **Consorzio** si impegna a **richiedere l'accreditamento per diventare Centro di Competenza EUCIP/eCF-Plus** dichiarando di avere le condizioni e i titoli preferenziali che rispettano i requisiti previsti da AICA.

Tutto ciò premesso e considerato, tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e atto di adesione e vincolano le Parti alla loro osservanza.

Art. 2 Oggetto

Con il presente Accordo, l'Associazione e il Consorzio si impegnano a realizzare congiuntamente attività e percorsi di alta formazione post-laurea, master e corsi Universitari, corsi di laurea, negli ambiti disciplinari dell'***Information & Communication Technology*** (di seguito anche definito ICT o "Progetto") e in altri settori scientifici, applicativi, economici e sociali finalizzati allo sviluppo delle conoscenze informatiche.

In particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le Parti si impegnano a:

- sviluppare in maniera sinergica, progetti, attività e servizi, finalizzati all'incontro e al confronto sui temi del digitale, approfondendone gli aspetti scientifici, applicativi, economici per singoli individui e per soggetti pubblici e privati;
- capitalizzare il rapporto con partner istituzionali e di mercato per iniziative rivolte ai comparti della PA e della scuola oltre che di enti privati e professionisti ICT;
- valorizzare la presenza capillare di AICA sul territorio e il network del Consorzio Universitario Humanitas.

Le parti si impegnano a coinvolgere risorse umane competenti e di eccellenza e ad implementare efficaci strategie organizzative e di comunicazione al fine di garantire il successo del Progetto.

Le attività da realizzare saranno organizzate alle condizioni indicate in successivi e separati accordi operativi che saranno sottoscritti, di volta in volta, tra le Parti.

Art. 3 Gestione economica e amministrativa delle attività

Le Parti concordano che la gestione economica e amministrativa delle diverse attività che si intenderà co-progettare e attivare, sarà disciplinata nei singoli accordi operativi di cui all'art. 2 ultimo comma.

Art. 4 Comitato paritetico

L'individuazione e la pianificazione delle attività da svolgere congiuntamente sarà fatta annualmente, entro il 31 luglio di ogni anno, da una Commissione paritetica composta da 4 membri, di cui 2 nominati dall'Associazione e 2 indicati dal Consorzio.

Art. 5 Proprietà e diffusione dei risultati

Eventuali risultati scaturenti dalla cooperazione resteranno di proprietà comune delle Parti che ne disciplineranno di comune accordo l'uso e la divulgazione, anche ai sensi dei successivi artt. 6 e 7.
La proprietà dei beni materiali e immateriali prodotti nel contesto dello svolgimento delle attività oggetto degli accordi attuativi e le forme di diffusione formeranno oggetto di apposita regolamentazione all'interno dei contratti attuativi di cui all'art 2 ultimo comma.

Art. 6 Utilizzo del nome e di altre prerogative di legge
L'uso reciproco del marchio, del nome e di altri beni materiali e immateriali si intende regolato nel rispetto del Codice Civile e del Codice della proprietà industriale, con il consenso della parte che ne ha il diritto esclusivo.

Art. 7 Utilizzo delle informazioni e tutela della riservatezza
Le Parti convengono che eventuali scambi di note e informazioni intercorsi nella fase di negoziazione ed esecuzione dell'Accordo sono strettamente confidenziali. Nessuna di queste potrà essere comunicata a soggetti terzi senza una previa autorizzazione scritta rilasciata dall'altra Parte.
Le informazioni fornite in forma tangibile e non tangibile tra le quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, i *business model*, gli atti, i documenti, i disegni, i campioni di prodotto, i dati, le analisi, i rapporti, gli studi, le rappresentazioni grafiche, gli elaborati, le valutazioni, le relazioni relative alla tecnologia e ai processi produttivi, i modelli, le tavole e le strategie commerciali dovranno essere considerate come *"Informazioni riservate e non producibili"*, pertanto non dovranno essere, in alcun modo e per nessun motivo, trasmesse, riferite o comunicate a persone fisiche e/o giuridiche private o pubbliche.
La natura riservata di tali informazioni confidenziali dovrà essere evidenziata dalla indicazione delle apposite diciture *"riservato"* o *"confidenziale"* o *"riservato e non producibile"* o altra simile legenda.
Le informazioni riservate comunicate verbalmente o acquisite visivamente dovranno essere qualificate come tali per iscritto prima che si concluda un colloquio/incontro nel corso del quale tali informazioni siano state veicolate dalla *Parte Divulgante* alla *Parte Ricevente*.
È fatto obbligo alla Parte Ricevente limitare il più possibile il raggio di diffusione delle Informazioni Riservate anche ai propri collaboratori. Questi ultimi dovranno rispettare gli obblighi di riservatezza e sarà onere della Parte Ricevente assicurarsi che sottoscrivano un apposito Accordo di non divulgazione.
Ciascuna Parte si impegna nei confronti dell'altra Parte ad avvisarla tempestivamente non appena venga a conoscenza di qualsiasi perdita, divulgazione o duplicazione effettiva, minacciata o potenziale delle Informazioni Riservate dell'altra Parte, o della violazione effettiva, prevista o potenziale della riservatezza o dell'appropriazione indebita di tali Informazioni Riservate.
Salvo diverso accordo tra le parti, gli obblighi di riservatezza rimarranno in vigore e avranno efficacia per 18 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

Art. 8 Durata e rinnovo della convenzione
La presente Convenzione ha la durata di **3 anni** a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa, e potrà essere rinnovata, con rinnovo espresso, previa comunicazione via pec, almeno 180 giorni prima della naturale scadenza.

Art. 9 Facoltà di recesso
Le Parti potranno recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione di Posta Elettronica Certificata -PEC, da inviarsi almeno 180 giorni prima.

Lo scioglimento della presente Convenzione non produce effetti automatici sui rapporti e le attività in essere in forza degli accordi operativi stipulati ai sensi dell'art. 2 ultimo comma, che dovranno essere portati a compimento nel rispetto di quanto convenuto negli stessi.

Art. 10 Copertura assicurativa

L'Associazione garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente Convenzione.
Il Consorzio garantisce analoga copertura ai propri dipendenti, borsisti o collaboratori impegnati nello svolgimento delle suddette attività.

Art. 11 Trattamento dei dati personali

Le parti con la sottoscrizione del presente atto attestano reciprocamente di prestare il consenso per il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art.7 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 e successiva normativa di recepimento che sarà utilizzato dall'altra Parte esclusivamente per l'adempimento degli obblighi qui assunti e di legge.

Art. 12 Legge applicabile e foro competente

Il presente accordo è assoggettato alla legge italiana.
Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione della presente Convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo, la vertenza sorta in relazione alla presente Convenzione sarà di competenza esclusiva del Foro di Roma.

Art. 13 Registrazione e spese

La presente Convenzione, sottoscritta in duplice esemplare, sarà registrata in caso d'uso. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

Roma, 14 dicembre 2022

AICA
Il legale rappresentante

Consorzio Universitario Humanitas
Il legale rappresentante